



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Via Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 289/DGi
DEL 24/04/2026

IL DIRETTORE GENERALE: LORELLA CECCONAMI

OGGETTO: STIPULA DEI CONTRATTI PER LE UDO SOCIO SANITARIE E PER LE MISURE RSA APERTA/RESIDENZIALITA' ASSISTITA E PER RELIGIOSI PER IL PERIODO 1/01/2026-31/12/2026 E CONTESTUALE DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AI GESTORI DI UDO SOCIO SANITARIE A TITOLO DI ACCONTI PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2026.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO SILVIA LIGGERI

DIRETTORE SANITARIO STEFANO BONI

DIRETTORE SOCIO SANITARIO LAURA DA PRADA

Il Responsabile del Procedimento:

VALENTINA POGGI – SSD Gestione dei contratti con gli erogatori

Il Redattore:

ALESSANDRA GOBETTI – SSD Gestione dei contratti con gli erogatori



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'ATS di Pavia;

VISTA la DGR XI/1643 del 21 dicembre 2023 con la quale la Giunta Regione Lombardia ha nominato la dott.ssa Lorella Ceconami Direttore Generale dell'ATS di Pavia con decorrenza dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2026", con la quale Regione Lombardia ha, tra l'altro, disposto:

> l'approvazione degli schemi contrattuali per la negoziazione anno 2026, relativamente alle UDO sociosanitarie (contratto e scheda budget), successivamente modificati con la DGR n. XII/5930 del 30/03/2026 e ulteriori determinazioni nell'area delle UDO sociosanitarie della rete territoriale consolidata e sperimentale dei servizi;

> la conferma, relativamente agli acconti mensili, nella percentuale del 95% di 1/12 del budget annuale, fermo restando che, in caso di temporanea inattività o sospensione delle attività (senza erogazione di servizi), gli acconti mensili vengano sospesi e che, nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre vengano rideterminati in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel primo semestre;

> di prevedere la possibilità per gli Enti Gestori riconosciuti come Enti Unici, di stipulare un "contratto di filiera", all'interno del quale il valore del budget complessivo sia pari alla somma dei budget definitivi sottoscritti per l'anno 2026 sui diversi setting oggetto del contratto di filiera, con rilevanza complessiva e indistinta in termini di livello di relativo assorbimento a fine esercizio, non storicizzabile sull'esercizio successivo;

> di prevedere la possibilità, all'interno del contratto di filiera, di inserire anche il budget della RSA Aperta, se erogata su una UDO facente parte dell'Ente Unico;

> di prevedere la possibilità per le ATS di ammettere, per la Misura residenzialità Assistita, nuovi Erogatori a contratto, in base alla valutazione della copertura territoriale dell'offerta e nei limiti del budget di riferimento assegnato;

> che il Budget 2026 sarà pari alla produzione effettiva del 2025 più il 15% dell'ipoproduzione e prevedendo, conseguentemente, che l'85% dell'ipoproduzione creerà un fondo di risorse libere per finanziare l'iperproduzione di quella tipologia di UDO dell'ATS (inclusa l'area delle Cure Domiciliari), così come di seguito indicato:

- nel caso di UDO oggetto di nuova contrattualizzazione nel corso del 2025, il budget 2026 è pari a quello del 2025 trascinato ad anno;
- per i consultori familiari, si dispone l'incremento del 8,6% del budget 2025, successivamente portato al 10%;

- la DGR n. XII/5930 del 30/03/2026, con la quale Regione Lombardia ha, tra l'altro:

> rideterminato la data di sottoscrizione dei contratti sanitari e sociosanitari, fissando il termine al 30 aprile 2026, al fine di garantire i tempi tecnici utili alla sottoscrizione;

> precisato che la copertura economica per l'esercizio 2026 sarà assicurata dalle risorse già assegnate a favore delle ATS con DDC n. 18933 del 19.12.2025 "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse desinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2026";

- il decreto Regione Lombardia n. 5155 del 21/04/2026, con il quale vengono definiti i budget anno 2026 alle ATS per l'acquisto delle prestazioni sociosanitarie in applicazione della DGR n. XII/5589 del 30/12/2025, comprensivi degli importi intercompany;



- la nota della Direzione Generale Welfare – Rete Territoriale, acquisita a prot. ATS di Pavia n. 29699 del 23/04/2026, con la quale vengono indicate le modalità per le UDO intercompany di sottoscrizione dei contratti ordinari anziché di scopo, i quali vengono sottoscritti soltanto per le ASST/IRCCS che hanno aderito alla DGR n. 5096/2025;

DATO ATTO che:

- con decreto Regione Lombardia n. 2220 del 20/02/2026, è avvenuta la voltura delle UDO RSA Casa di Riposo (cudes 002036) e CDI presso RSA Casa di Riposo (cudes 002196) di Zavattarello dal precedente Ente Gestore Comune di Zavattarello al nuovo ente gestore Sereni Orizzonti 1 SpA a partire dal 20/02/2026;
- con decreto ATS Pavia n. 588/DGi del 14/08/2025, in esito alla manifestazione di interesse di cui al decreto ATS Pavia n. 535/DGi del 25/07/2025, è avvenuta la contrattualizzazione per n. 5.150 prestazioni ambulatoriali aggiuntive all'Ente gestore Scrigno Magico (cudes 328030414);
- con decreto ATS Pavia n. 605/DGi del 29/08/2025, in esito alla manifestazione di interesse di cui al decreto ATS Pavia n. 515/DGi del 22/07/2025, è avvenuta la contrattualizzazione della nuova UDO CDD "La Chiocciola" (cudes 328081708) di Garlasco, a partire dal 01/09/2025, e sono stati incrementati i posti per l'Ente Gestore Pii Istituti Unificati di Belgioioso relativamente alle UDO CDI di Belgioioso per n. 5 posti (cudes 328002172) e CDI di Genzone per n. 3 posti (cudes 328002136), a partire dal 01/09/2025;
- con decreto ATS Pavia n. 887/DGi del 12/12/2025, in esito alla manifestazione di interesse di cui al decreto ATS Pavia n. 802/DGi del 21/11/2025, è avvenuta la contrattualizzazione per n. 4.000 prestazioni ambulatoriali aggiuntive, di cui n. 2.000 all'Istituto Dosso Verde di Pavia gestito dall'Ente Suore di Maria Consolatrice (cudes 328122567) e n. 2.000 all'Ente Gestore Scrigno Magico (cudes 328030414);
- con decreto ATS Pavia n. 265/DGi del 15/04/2026 di revoca dell'abilitazione all'esercizio, si è proposta la decadenza dell'accreditamento della UDO TOX Chiarina per n. 10 posti di Centro Diurno;

PRESO ATTO che Regione Lombardia ha trasmesso all'ATS di Pavia, con nota acquisita a prot. ATS di Pavia n. 28455 del 20/04/2026, il caricamento dei dati relativi alle assegnazioni definitive anno 2026 per il calcolo dei budget da contrattualizzare alle UDO sociosanitarie;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi della DGR n. 5589/2025 e s.m.i.:

- alla stipula e sottoscrizione, entro il 30/04/2026, dei contratti definitivi per il periodo 01/01/2026-31/12/2026 per le Unità di offerta sociosanitarie ordinarie, le Misure RSA Aperta, la Misura Residenzialità Assistita per Anziani/Religiosi, secondo le modalità sopra indicate e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in applicazione della DGR n. XII/5589 del 30/12/2025;
- alla quantificazione degli acconti mensili, per i mesi da maggio a dicembre 2026, pari al 95% di un dodicesimo del budget definitivo 2026, agli Enti gestori di UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, Hospice, IDR, SRM, TOX, Post-acuta, ODC accreditate e contrattualizzate;

ATTESO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 101.153.472,00, troverà copertura a consuntivo nei finanziamenti derivanti dalla validazione dei relativi flussi, determinando in € 153.406.659,72 la spesa complessiva derivante dalla stipula dei contratti di cui trattasi, così come risultante dalla somma della spesa del presente atto e

degli acconti per i mesi da gennaio ad aprile, di cui ai decreti ATS di Pavia nn. 34/2026 e 245/2026 (pari ad € 52.253.187,73);

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2020, i CIG sono riportati nell'Allegato n. 1 - Elenco acconti UDO sociosanitarie maggio-dicembre 2026, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile della SSD Gestione dei contratti con gli erogatori, il quale, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa, nella forma e nella sostanza, del presente provvedimento;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii., il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di stipulare e sottoscrivere, entro il 30/04/2026, i contratti definitivi per il periodo 01/01/2026- 31/12/2026 per:

- le UDO sociosanitarie;
- le Misure RSA Aperta;
- la Misura Residenzialità Assistita per Anziani/Religiosi;

secondo le modalità esplicitate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di sottoscrivere il contratto definitivo, a seguito di voltura dell'accreditamento della UDO RSA di Zavattarello in data 20/02/2026, con il soggetto gestore subentrante Sereni Orizzonti 1 SpA per il periodo 20/02/2026-31/12/2026;

3. di sottoscrivere il contratto con il precedente Ente Gestore Comune di Zavattarello per il periodo dal 01/01/2026 al 19/02/2026, a seguito della voltura sopra descritta;

4. di sottoscrivere il contratto definitivo, a seguito di voltura dell'accreditamento della UDO CDI di Zavattarello in data 20/02/2026, con il soggetto gestore subentrante Sereni Orizzonti 1 SpA per il periodo 20/02/2026-31/12/2026;

5. di sottoscrivere il contratto con il precedente Ente Gestore Comune di Zavattarello per il periodo dal 01/01/2026 al 19/02/2026, a seguito della voltura sopra descritta;

6. di definire gli importi degli acconti mensili, per i mesi da maggio a dicembre 2026, pari al 95% di un dodicesimo del budget definitivo 2026, agli Enti gestori di UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, Hospice, IDR, SRM, TOX, Post-acuta, ODC accreditate e contrattualizzate;

7. di dare atto che, secondo quanto stabilito da Regione Lombardia, in caso di UDO inattive (senza effettiva erogazione di servizi), gli acconti sono sospesi e che quanto non

erogato ai cittadini residenti dell'ATS di Pavia costituisce anticipazione alle strutture ubicate sul territorio della provincia di Pavia per conto delle altre ATS lombarde;

8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 101.153.472,00, troverà copertura a consuntivo nei finanziamenti derivanti dalla validazione dei relativi flussi, determinando in € 153.406.659,72 la spesa complessiva derivante dalla stipula dei contratti di cui trattasi, così come risultante dalla somma della spesa del presente atto e degli acconti per i mesi da gennaio ad aprile, di cui ai decreti ATS di Pavia nn. 34/2026 e 245/2026 (pari ad € 52.253.187,73), come annotati sui conti di bilancio riportati nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

9. di autorizzare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità a pagare le strutture accreditate individuate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite dell'importo dell'acconto mensile indicato nello stesso, colonna "Acconti mensili da maggio a dicembre 2026", salvo riduzioni da notificarsi, a cura del responsabile del procedimento, alla struttura erogatrice in tempo utile per l'emissione della relativa fattura e, per conoscenza, alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità;

10. di dare atto che il presente provvedimento comporta costi pari ad € 101.153.472,00, come rappresentato dal Responsabile del procedimento e annotato sui conti di bilancio riportati nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

11. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

- Allegato 1 - "Elenco acconti UDO sociosanitarie maggio-dicembre 2026";
- Allegato 2 - "Contratto UDO sociosanitarie con scheda budget";
- Allegato 3 - "Protocollo negoziale post-acuta";
- Allegato 4 - "Contratto Misura RSA Aperta con scheda budget";
- Allegato 5 - "Contratto Misura Residenzialità Assistita";
- Allegato 6 - "Contratto Misura Residenzialità Assistita per religiosi";
- Allegato 7 - "Scheda budget riepilogativo Ente Unico";
- Allegato 8 - "Contratto CSGM";
- Allegato 9 - "Ambiti CDOM";
- Allegato 10 - "Scheda budget riepilogativo Ente Unico";

12. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. e ii.;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

14. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

15. di incaricare il Responsabile del procedimento di dare esecuzione al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
LORELLA CECCONAMI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO
GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE****C.I.G.**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale/partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Lorella Ceconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performances. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta... codice Cudes regionale, accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;



- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art. 94 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
- un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie assistenza anziani per RSA-CDI, disabili per RSD-CDD-CSS, consultoriali per i CONSULTORI, tossicodipendenza per i TOX, riabilitative per gli IDR-RIA, SRM e CDOM, UCPDOM E HOSPICE, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.
Per le C-dom, l'evidenza dei distretti di contrattualizzazione di ogni gestore è documentata tramite l'apposito elenco allegato al presente contratto.

Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

2. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
3. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva



comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore. Per le unità di offerta sociosanitarie gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri, in applicazione della DGR X/2569/2014.

4. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;
 - f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
 - g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;
 - h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
 - i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;



- l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
- m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso nella struttura;
- n) applicare compartecipazioni a carico dell'utente coerenti con quanto previsto dagli indirizzi di programmazione regionale per il 2026;
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.;
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo;
4. tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
- a. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c. il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
- a. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a. che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b. che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c. l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.
6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.



Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.
2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per quanto disposto dalla normativa. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.
3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti¹.
4. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.
5. Per gli utenti residenti in altre Regioni, le Regioni/ASL di residenza, responsabili dei Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. L'Ente Gestore per tale utenza, dovrà preventivamente raccordarsi con l'ASL di residenza dell'assistito, secondo quanto previsto dagli accordi interregionali di mobilità.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS. Qualora, a seguito della definizione del riconosciuto annuale, dovesse rilevarsi un saldo negativo, l'Ente gestore provvede a regolarizzare la posizione contabile entro 90 giorni dalla richiesta della ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget, considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente, aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.
Per le Unità d'Offerta di cure domiciliari (C-DOM e CP Dom) titolari anche di contratto di scopo PNRR, a partire dal mese di maggio 2026 gli acconti sono calcolati in misura pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget complessivo (ordinario + scopo) e sono riconosciuti prioritariamente a carico del contratto di scopo fino alla concorrenza del 95% dello stesso.

¹ Non si applica per SMI e Consulitori Familiari



Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre potranno essere rideterminati da ATS in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a conguagliare l'eventuale differenza negativa sulle mensilità già erogate. Nel caso di C-Dom e CP-Dom, titolari anche di contratto di scopo PNRR per l'anno 2026, la valutazione verrà effettuata considerando la somma dei budget (ordinario + scopo).

Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli".

4. L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
5. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono dettratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.
9. Per le tipologie di servizi per le quali i gestori ricevono una reportistica di valorizzazione, la presenza del valore nella reportistica non costituisce condizione di remunerazione della produzione che è subordinata al rispetto delle regole di sistema, non essendo dovuto nulla per eventuali prestazioni non conformi alle previsioni normative.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.



Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II del Codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.



Articolo 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000 per sinistro.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2026 – 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;



- e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
- a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
 - b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
 - c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia n. 4/2016 del 17/02/2016.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.



Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che costituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2026

C.I.G.

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale/partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Lorella Ceconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (*indicare tipologia*) denominata (...) - (codice cudes ...)

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di € 123 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

PREMESSO inoltre che la stipula del protocollo negoziale è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. n. 3383/2015 e dai relativi aggiornamenti.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

Articolo 2. Posti messi a disposizione

L'ente gestore, mette a disposizione n. ____ posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (*specificare se regionale*



o ATS) n. ____ del ____ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con comunicazione / Scia del ____), precisando che n. ____ posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta _____ (inserire tipologia e codice CUDES).

Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES.....

Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore:

- a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
- b) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;
- c) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- d) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
- e) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);
- f) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che dovessero intervenire;
- g) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- i) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- j) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- k) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza per tale periodo;
- l) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- m) garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del servizio per esaurimento del budget;
- n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all'evento epidemico.

Articolo 4. Obblighi della ATS

La ATS:

- riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 123 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015 e s.m.i, con riferimento esclusivamente alle prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;
- -L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget, considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente, aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre vengono rideterminati in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a conguagliare l'eventuale differenza negativa sulle mensilità già erogate;

L'ATS garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle



prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. A tale riguardo il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente protocollo negoziale si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 e s.m.i.;

- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti. Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente protocollo negoziale e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

Articolo 5. Budget di risorse

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Articolo 6. Durata del protocollo negoziale

Il presente protocollo ha validità dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo protocollo negoziale per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1-30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo protocollo negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente protocollo è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Articolo 8. Risoluzione

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Articolo 10. Clausola risolutiva espressa

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 dai relativi aggiornamenti.

Articolo 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS.



Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in essere previa verifica dei requisiti soggettivi.

Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto subentrante e l'ATS avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro nel protocollo negoziale in essere.

Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità. È a carico del soggetto gestore la trasmissione alla ATS dell'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023 all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale;
- la sussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione. Il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di cui sopra, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale.

Articolo 12. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

ATS di Pavia

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante
(o suo delegato)



CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.M.I. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA "RSA APERTA".

C.I.G.

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale/partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Lorella Cecconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- o revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- o definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza;
- o stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- o previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/5589 del 30/12/2025 ha confermato:

- o la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2026;
- o la RSA aperta concorre, nell'ambito del sistema delle cure domiciliari, all'implementazione del numero di prese in carico in assistenza domiciliare legato all'obiettivo di investimento di PNRR 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1;
- o che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;
- o che l'erogazione della RSA Aperta è compatibile con l'attività dell'IFeC, nelle situazioni in cui non si configura una sovrapposizione di contenuti assistenziali o finalità di intervento;
- o l'impossibilità di sovrapposizione di più prese in carico nella misura RSA Aperta per lo stesso utente nello stesso periodo da parte RSA diverse;
- o la remunerazione di una sola valutazione (VMD) per ogni utente preso in carico dall'Ente erogatore nell'anno solare, indipendentemente dalla continuità del servizio;
- o che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo di ogni presa in



carico, non deve essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni, secondo le indicazioni previste dalla DGR XII/3720/2024.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

- per la struttura ----- (Denominazione struttura, indirizzo e CUDES), (in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.

Premesso altresì che la stipula del presente contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.

Nel caso di messa a disposizione di posti letto per interventi di "sollevio" a favore di persone affette da demenza, specificare per ogni Udo, il numero dei posti letto.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18, dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del 26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- o la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
- o la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che risultano ammissibili alla misura;
- o la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;
- o il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale, condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.

In particolare, si impegna a:

- a) rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura;
- b) erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse stabilite per ogni beneficiario;

- c) fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);
- d) garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;
- e) aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;
- f) approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni delle D.D. G.R. sopra richiamate;
- g) assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h) trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- i) non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j) comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;
- k) informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;
- l) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- m) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- n) comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione;
- o) trasmettere il flusso informativo della Misura RSA Aperta a Regione Lombardia direttamente sulla piattaforma SMAF nel rispetto delle tempistiche regionali.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura trimestrale, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.



L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge a:

- o Persone con demenza: presenza di certificazione rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;
- o Anziani non autosufficienti: età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico "budget" annuale, da rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2026 in euro 4.000, secondo le indicazioni previste dalla DGR XII/3720/2024.

Articolo 5. Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

Articolo 6. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per gli Enti gestori titolari sia di contratto ordinario sia di contratto di scopo la remunerazione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2026 sarà attribuita in via prioritaria sul budget PNRR e fino a concorrenza dello stesso.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.



Articolo 7 Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

Articolo 8. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2026 – 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 9. Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Articolo. 10 Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi



di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

- o raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- o prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- o si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo. 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 12. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 13. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia n. 4/2016 del 17/02/2016.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS di Pavia

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/2018 E S.M.I. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R. 116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA.

C.I.G:....

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale/partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Lorella Cecconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- o revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 e ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- o definito la Residenzialità Assistita come misura finalizzata a fornire una risposta assistenziale a persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in assenza di una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale rete di supporto familiare;
- o stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- o stabilito che la ASST di residenza delle persone effettua:
 - la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
 - la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura e l'elaborazione del Progetto individuale;
 - l'assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
 - il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XI/4773 del 26.05.2021 ha:

- o incluso tra le unità di offerta di erogazione della Misura Residenzialità Assistita anche la Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) istituita con D.G.R. XI/7776/2018.

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/5589 del 30/12/2025 ha:

- o confermato la prosecuzione della Residenzialità assistita per l'anno 2026;
- o rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico.

Premesso altresì che la stipula del contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura _____ (Tipologia e denominazione struttura, indirizzo e in caso di Udo sociosanitarie indicare anche CUDES, (in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita secondo le modalità previste, mettendo a disposizione:

n. __ posti letto

di cui accreditati n. __ (da compilare solo per RSA)

di cui a contratto n__ che si impegna a sospendere per tutto il periodo di erogazione della misura (da compilare solo per RSA)

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

Ai sensi della D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i., si impegna a garantire l'accoglienza della persona e l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI, in accordo con la persona interessata.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti, ivi compresa la capienza massima strutturale consentita per la misura oggetto del presente contratto;
- b. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- c. erogare le prestazioni previste dalla misura;
- d. approntare e mantenere aggiornato il FASAS del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. X/7769/2018;
- e. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- g. trasmettere alla ATS competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;



- h. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- i. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 e l'ASST inviante degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- k. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- l. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS si impegna a definire i budget, anche per aree territoriali (Distretti/ASST), destinati all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto, al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura, tenendo conto dell'andamento della domanda, del consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali nel corso dell'anno, assicurando, se necessario, azioni di riequilibrio.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge ad anziani fragili, provenienti prioritariamente dal proprio domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65aa, anche con patologie croniche stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante.

Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS, a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, provvede al pagamento degli interventi al soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i..

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura alla persona. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento del presente contratto.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.



L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

Articolo 7. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2026–31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 dell'importo complessivo dei voucher emessi nell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Art. 8. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;



- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11.

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia n. 4/2016 del 17/02/2016.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS di Pavia

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA PER RELIGIOSI DI CUI ALLA D.G.R. N. X/4086/2015.****C.I.G:**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale/partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Lorella Cecconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/4086/2015 e s.m.i. ha:

- o definito la misura come intervento di sostegno e supporto a religiosi e religiose anziane fragili atto a garantire la possibilità di permanenza nel proprio ambiente di vita/comunità, mediante l'erogazione di voucher, graduato in relazione al livello di fabbisogno e alternativo all'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ad altre forme di assistenza sociosanitaria;
- o stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- o previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) e del piano di assistenza individuale (PAI), condivisi con il soggetto beneficiario e il familiare/care giver, nonché il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso che per la misura Residenzialità Assistita per Religiosi la ASST di ubicazione della struttura:

- o effettua la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura ed elabora il Progetto individuale;
- o assegna il voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
- o monitora il Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/5589 del 30/12/2025 ha confermato:

- o la prosecuzione della Residenzialità assistita per religiosi per l'anno 2026;
- o rinviato a quanto già stabilito in ordine agli oneri della misura, posti a carico dell'ATS di ubicazione della comunità religiosa;
- o rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

- o è (abilitato all'esercizio o accreditato o impegnato in progetti sperimentali innovativi autorizzati dalla Regione, inserire gli estremi dell'atto);
- o per la struttura _____ (Denominazione struttura, indirizzo) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. __ posti letto, secondo le modalità previste dalla D.G.R.



n. 4086/15.

Premesso altresì che la stipula del presente contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/4086/2015 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione, risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita per religiosi" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia - comunità per garantire la permanenza dei religiosi e religiose anziani fragili assistiti nel proprio contesto abituale di vita.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto per la misura dalla D.G.R. n. 4086/2015 e s.m.i., garantendo l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In particolare, si impegna a:

- a) rispettare tutti gli adempimenti ed i requisiti minimi sperimentali previsti per la misura del presente contratto;
- b) prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;
- c) erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo dell'importo previsto dal voucher;
- d) redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- e) mantenere aggiornato il diario (o registro o elenco) delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali;
- f) certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- g) assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h) trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, ovvero secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS;
- i) non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j) informare il soggetto di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- k) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- l) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle



regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;

m) comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS si impegna a definire il budget destinato all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto e assicura il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle prestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo le modalità di valutazione ed i criteri indicati e previsti dalla D.G.R. n. X/4086/15.

La misura si rivolge a religiosi e religiose anziani che, in relazione a diverse forme di bisogno, sono assistiti presso le loro dimore abituali, quali conventi e comunità religiose.

Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

La ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento dei voucher rendicontati dal soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4086/2015, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura all'utente. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento del presente contratto.

La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.



Articolo 7. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2026– 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 dell'importo complessivo dei voucher emessi nell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Art. 8. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro



delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia n. 4/2016 del 17/02/2016.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS di Pavia

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA****SCHEMA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO - BUDGET DEFINITIVO**

Codice CUDES

Codice CUDES UOCP

Codice CUDES UCP-DOM

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

STRUTTURA

Tipologia

Denominazione

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito
di rappresentanza legale)

Codice Fiscale

Partita IVA

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati

A contratto

di cui inattivi per piano programma

di cui nuclei Stati Vegetativi

di cui nuclei Alzheimer

BUDGET DI PRODUZIONE

Comlessivo contrattato

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie

(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari

(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Lorella Cecconami

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE**

C.I.G. _____

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...). CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...), nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performances. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta... codice Cudes regionale, accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;



- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art. 94 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
- un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie (da specificare), secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.
Per le C-dom, l'evidenza dei distretti di contrattualizzazione di ogni gestore è documentata tramite l'apposito elenco allegato al presente contratto oppure nell'ambito delle delibere di ATS di formalizzazione dei contratti.
2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.
3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto



tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore. Per le unità di offerta sociosanitarie gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri, in applicazione della DGR X/2569/2014.

5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;
 - f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
 - g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;
 - h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
 - i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
 - l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore



civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;

m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso nella struttura;

n) applicare compartecipazioni a carico dell'utente coerenti con quanto previsto dagli indirizzi di programmazione regionale per il 2026;

...) possono essere accolti sui posti a contratto anche minori disabili gravissimi inseriti nel rispetto dei criteri e delle modalità disposte dalla DGR 1152/2019: la relativa remunerazione avverrà con le modalità specificate dalla DGR 2672/2019 e sarà riconosciuta solo laddove siano rispettate le procedure previste dalla DGR 1152/2019. La struttura mette a disposizione a tale scopo al massimo n. __ posti (comma da inserire per i casi previsti);

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.;
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.;
4. tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
 - a. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c. il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a. che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b. che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c. l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.
6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al

momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per quanto disposto dalla normativa. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.
3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti¹.
4. PTU (comma da inserire per i casi previsti) L'Ente gestore, per la realizzazione del programma terapeutico unico, si può avvalere anche di una struttura ubicata fuori dalla Regione Lombardia: (specificare: denominazione e ubicazione di tutte le strutture che concorrono al programma terapeutico unico e, per ognuna, la fase del percorso riabilitativo ivi svolto con relativa durata). Il trasferimento dell'ospite in una struttura fuori regione è remunerato dalla ATS di ubicazione della struttura in cui ha inizio il percorso terapeutico che sopporterà gli oneri del ricovero anche nel rispetto della durata prevista della specifica fase fuori regione.
Il livello massimo di prestazioni erogabili fuori regione nell'ambito del programma terapeutico unico a carico dell'ATS è pari a _____ € per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026.
Gli inserimenti effettuati nella struttura fuori regione secondo le procedure previste dal presente contratto, saranno oggetto di fatturazione separata (comma da inserire per i casi previsti).
5. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.
6. Per gli utenti residenti in altre Regioni, le Regioni/ASL di residenza, responsabili dei Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. L'Ente Gestore per tale utenza, dovrà preventivamente raccordarsi con l'ASL di residenza dell'assistito, secondo quanto previsto dagli accordi interregionali di mobilità.
7. Disposizioni per UdO CSGM (comma da inserire per i casi previsti). Si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in merito all'assistenza sociosanitaria ai minori ed ai giovani adulti del circuito penale che deve essere garantita secondo il principio della territorialità (art. 3-ter comma 3 lett.c) D.L. 22 dicembre 2011 n. 211, basato sulla residenza anagrafica ovvero sull'ultimo domicilio accertato da parte dell'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità, ovvero sul territorio nel quale è stato commesso il reato, qualora si tratti di soggetti senza fissa dimora, di nazionalità straniera (Rep. Atti CU/81/2009; CU/95/2011), ovvero di minori stranieri non accompagnati, ai sensi della Legge 47 del 07/04/2017 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati". La tariffa pro die riconosciuta alla Comunità è pari ad euro 320 a ospite, di cui per il 60% a carico del FSR e per il 40% a carico del Ministero della Giustizia; la remunerazione a carico del FSR tiene conto anche delle disposizioni introdotte in via sperimentali dalla DGR XII/5589/2025. La tariffa, inoltre, comprende tutti i costi per i beni necessari per la cura della persona, per pulizia/lavanderia anche dei capi personali e le spese a supporto delle attività previste nel PAI/PEI. Rimangono

¹ Non si applica per SMI e Consulteri Familiari



esclusi solo i costi a carattere personale ad es. abbigliamento, oggetti ad uso personale, che risultano a carico della famiglia/Ente locale, e devono essere preventivamente concordate e condivise, e sostenute da precisa rendicontazione con riscontri oggettivi. Non può in nessun caso essere esposta una quota sociale giornaliera aggiuntiva a carico di famiglia/Ente locale. La tariffa è comprensiva dei costi per l'acquisto dei farmaci in fascia C. Il/La minore/giovane rimane in carico al MMG/PLS. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla specifica normativa regionale di cui alla DGR 2676/2024 e smi.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS. Qualora, a seguito della definizione del riconosciuto annuale, dovesse rilevarsi un saldo negativo, l'Ente gestore provvede a regolarizzare la posizione contabile entro 90 giorni dalla richiesta della ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget, considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente, aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.
Per le Unità d'Offerta di cure domiciliari (C-DOM e CP Dom) titolari anche di contratto di scopo PNRR, a partire dal mese di maggio 2026 gli acconti sono calcolati in misura pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget complessivo (ordinario + scopo) e sono riconosciuti prioritariamente a carico del contratto di scopo fino alla concorrenza del 95% dello stesso.
Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre potranno essere rideterminati da ATS in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a conguagliare l'eventuale differenza negativa sulle mensilità già erogate. Nel caso di C-Dom e CP-Dom, titolari anche di contratto di scopo PNRR per l'anno 2026, la valutazione verrà effettuata considerando la somma dei budget (ordinario + scopo).
Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli".
4. L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
5. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.



8. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.
9. Per le tipologie di servizi per le quali i gestori ricevono una reportistica di valorizzazione, la presenza del valore nella reportistica non costituisce condizione di remunerazione della produzione che è subordinata al rispetto delle regole di sistema, non essendo dovuto nulla per eventuali prestazioni non conformi alle previsioni normative.
10. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto per la quota che la DGR 2676/2024 e s.m.i. prevede a carico del SSR. Per la quota a carico del Ministero della Giustizia è prevista la fatturazione diretta da parte dell'Ente gestore della Comunità al DGMC.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.



5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II del Codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000 per sinistro.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2026 – 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
 - a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
 - b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
 - c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

ATS
Il Direttore Generale

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

DISTRETTI DI CONTRATTUALIZZAZIONE C-DOM

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 30/04/2026.

VALIDITA': dal 01/01/2026 al 31/12/2026

TIPOLOGIA DI UDO	CUDES	DISTRETTI/AMBITI

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DI PAVIA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

UdO	L1	CUDES	Ente Gestore	Denominaz. Struttura	Budget 2026	Acconti MENSILI DA MAGGIO A DICEMBRE 2026	Acconti totali da maggio a dicembre 2026	Conto economico	impegno	codice Fornitor	Imponibile	iva 5%	Pubblico/Privato	CIG
CDI	732588	328002042	Ale. Mar Cooperativa Sociale Onlus	SAN GIUSEPPE	115.404,86	9.136,00	73.088,00	156044	2026000057	20351	8.700,95 €	435,05 €	Privato	89F2AC82E0
RSA	732588	328002076	Ale. Mar Cooperativa Sociale Onlus	CENTRO A. CHIESA VISCONTI	310.285,10	24.564,00	196.512,00	156035	2026000049	20351	23.394,29 €	1.169,71 €	Privato	89F2AC82E0
RSA	732588	328002124	Ale. Mar Cooperativa Sociale Onlus	CASA DI RIPOSO COMUNALE S. GIORGIO	296.837,67	23.500,00	188.000,00	156035	2026000049	20351	22.380,95 €	1.119,05 €	Privato	89F2AC82E0
CDI	732588	328002225	Ale. Mar Cooperativa Sociale Onlus	Asilo Gambarana	174.756,27	13.835,00	110.680,00	156044	2026000057	20351	13.176,19 €	658,81 €	Privato	89F2AC82E0
CSS	731771	328002024	ANFFAS Onlus Broni-Stradella	COMUNITA' ALLOGGIO ANFFAS BRONI	117.419,46	9.296,00	74.368,00	156050	2026000062	11400			Privato	89F67023BC
CSS	731771	328002115	ANFFAS Onlus Broni-Stradella	COMUNITA' ALLOGGIO ANFFAS STRADELLA	133.347,96	10.557,00	84.456,00	156050	2026000062	11400			Privato	89F67023BC
TOX	690801	328002039	Anteo Coop. Sociale Onlus	Saman Belgioioso	726.164,70	57.488,00	459.904,00	156039	2026000053	10888	54.750,48 €	2.737,52 €	Privato	89F660314E
RSA	690801	328002185	Anteo Coop. Sociale Onlus	I GIGLI	313.414,90	24.812,00	198.496,00	156035	2026000049	10888	23.630,48 €	1.181,52 €	Privato	89F660314E
CDD	1501812	328081708	APS La Chiocciola	LA CHIOCCIOLA	97.306,71	7.703,00	61.624,00	156046	2026000059	24397			Privato	89F67D624F
CDI	691447	328002010	ASP Carlo Pezzani	CDI ASP CARLO PEZZANI	227.283,00	17.993,00	143.944,00	156043	2026000055	1327			Pubblico	#N/D
RSA	691447	328002066	ASP Carlo Pezzani	CARLO PEZZANI - RSA 2	1.355.958,74	107.347,00	858.776,00	156036	2026000050	1327			Pubblico	#N/D
RSA	691447	328002211	ASP Carlo Pezzani	CARLO PEZZANI - RSA 1	1.367.819,57	108.286,00	866.288,00	156036	2026000050	1327			Pubblico	#N/D
CONS	691447	328002224	ASP Carlo Pezzani	CONS. ASP Pezzani LA NUOVA AURORA	289.330,31	22.905,00	183.240,00	156051	2026000063	1327			Pubblico	#N/D
CONS	111685	328002028	ASSOCIAZIONE CONSULTORIO FAMILIARE ONLUS	CONSULTORIO FAMILIARE	528.178,46	41.814,00	334.512,00	156051	2026000063	20618			Privato	89EDA897C6
TOX	111738	328002093	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	Cascina La Cascinazza	1.174.952,03	93.017,00	744.136,00	156039	2026000053	7290	88.587,62 €	4.429,38 €	Privato	89EDA888A5
CONS	111684	328002027	ASSOCIAZIONE IL SOLE ONLUS	Consultorio Familiare "Il Sole" Associazione	596.977,78	47.261,00	378.088,00	156051	2026000063	11398			Privato	89F63188DA
CONS	111684	328002097	ASSOCIAZIONE IL SOLE ONLUS	Consultorio Familiare "Il Sole" Associazione	397.516,34	31.470,00	251.760,00	156051	2026000063	11398			Privato	89F63188DA
CDI	690361	328002219	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	SANTA MARGHERITA	77.814,29	6.160,00	49.280,00	156043	2026000055	10992			Pubblico	#N/D
CP-HOS	690361	328003539	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	HOSPICE "Istituto di Assistenza e Cura Sanitaria"	939.940,19	74.412,00	595.296,00	157183	2026000078	10992			Pubblico	#N/D
CDI	690361	328003540	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	F. PERTUSATI	30.867,22	2.444,00	19.552,00	156043	2026000055	10992			Pubblico	#N/D
RSA	690361	328003543	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	F. PERTUSATI	5.018.601,58	397.306,00	3.178.448,00	156036	2026000050	10992			Pubblico	#N/D
RSD	690361	328003544	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	GEROLAMO EMILIANI	1.388.810,51	109.947,00	879.576,00	156047	2026000060	10992			Pubblico	#N/D
PAR	690361	328030188	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	ISTITUTO S. MARGHERITA - Post Acuta	758.199,86	60.024,00	480.192,00	156053	2026000066	10992			Pubblico	#N/D
INT	690361	328030188	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	ISTITUTO S. MARGHERITA	11.036.731,97	873.741,00	6.989.928,00	156037	2026000051	10992			Pubblico	#N/D
RIA	690361	328030188	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	ISTITUTO S. MARGHERITA	1.125.224,31	89.080,00	712.640,00	156037	2026000051	10992			Pubblico	#N/D
CP-HOS	030727	328039489	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	1.218.266,08	96.446,00	771.568,00	157180	2026000075	22858			Pubblico	#N/D
ODC	030727	328992010	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	833.061,50	65.951,00	527.608,00	156054	2026000073	22858			Pubblico	#N/D
ODC	030727	328992011	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	833.061,50	65.951,00	527.608,00	156054	2026000073	22858			Pubblico	#N/D
CDOM	030727	328030727	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	1.199.277,00	94.943,00	759.544,00	157186	2026001862	22858			Pubblico	#N/D
CPDOM	030727	328096145	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI	41.873,61	3.315,00	26.520,00	157187	2026001898	22858			Pubblico	#N/D
RSA	690720	328002033	Azienda Speciale del Comune di Clavenna	CASA SERENA	5.041.569,48	399.124,00	3.192.992,00	156036	2026000050	10670			Pubblico	#N/D
RSA	691720	328002148	Azienda Speciale Multiservizi Vigevano	DE RODOLFI	1.934.626,73	153.158,00	1.225.264,00	156036	2026000050	10541			Pubblico	#N/D
CDI	691720	328002171	Azienda Speciale Multiservizi Vigevano	DE RODOLFI	211.138,80	16.715,00	133.720,00	156043	2026000055	10541			Pubblico	#N/D
CDI	138348	328002157	Broni-Stradella Pubblica S.r.l.	STRADELLA	97.376,35	7.709,00	61.672,00	156044	2026000057	23280			Privato	89F64D4741
RSA	138348	328002182	Broni-Stradella Pubblica S.r.l.	CASA DI RIPOSO STRADELLA	1.350.226,77	106.893,00	855.144,00	156035	2026000049	23280			Privato	89F64D4741
RSD	138348	328002190	Broni-Stradella Pubblica S.r.l.	RUINO	849.596,75	67.260,00	538.080,00	156048	2026000061	23280			Privato	89F64D4741
RSA	690770	328002218	C.R.M. Cooperativa Sociale	LA RISAIÀ	1.132.612,15	89.665,00	717.320,00	156035	2026000049	20179	85.395,24 €	4.269,76 €	Privato	89F2ABC67E
RSA	690427	328002045	Casa di riposo San Giuseppe Fond. Biscaldi Lunghera	SAN GIUSEPPE	1.565.334,52	123.922,00	991.376,00	156035	2026000049	6097			Privato	89EDAAC4A9
CONS	111686	328002067	CENTRO CLINICO MINERVA S.R.L.	Psicologica	341.229,03	27.014,00	216.112,00	156051	2026000063	21460			Privato	89EDAB02B1
RSA	691817	328002056	Comune di Ferrara Erbognone	CENTRO ASSISTENZIALE PER ANZIANI	354.175,62	28.039,00	224.312,00	156036	2026000050	7660			Pubblico	#N/D
CDD	692007	328002079	Comune di Pavia	IL TORCHIETTO	250.749,54	19.851,00	158.808,00	156045	2026000058	6486			Pubblico	#N/D
CDD	692007	328002080	Comune di Pavia	IL NAVIGLIO	277.650,89	21.981,00	175.848,00	156045	2026000058	6486			Pubblico	#N/D
CDD	692007	328002081	Comune di Pavia	LE BETULLE	280.197,19	22.182,00	177.456,00	156045	2026000058	6486			Pubblico	#N/D
CDD	692067	328002198	Comune di Stradella	CENTRO DIURNO DISABILI	278.804,25	22.072,00	176.576,00	156045	2026000058	3756			Pubblico	#N/D
RSA	690469	328002150	Comune di Zeme	CASA COMUNALE ZEME	416.528,96	32.975,00	263.800,00	156036	2026000050	7069			Pubblico	#N/D
RSA	690450	328002090	CONCORDIA Soc. Coop. a.r.l.	VILLA SERENA LA CONCORDIA	1.443.088,89	114.245,00	913.960,00	156035	2026000049	10987	108.804,76 €	5.440,24 €	Privato	89EDAE7559
RSD	194052	328002032	CONSORZIO UNICO SOCIETA' COOPERATIVE S.p.A.	Il Castello	791.852,13	62.688,00	501.504,00	156048	2026000061	25151	59.702,86 €	2.985,14 €	Privato	89EDAA1B93
TOX	105022	328002026	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Casa Accoglienza	616.939,82	48.841,00	390.728,00	156039	2026000053	2411	46.515,24 €	2.325,76 €	Privato	89F2AE0434
TOX	105022	328002061	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Comunità Cascina Giovane	267.550,12	21.181,00	169.448,00	156039	2026000053	2411	20.172,38 €	1.008,62 €	Privato	89F2AE0434
TOX	105022	328002114	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Comunità Casa del Giovane	482.339,40	38.185,00	305.480,00	156039	2026000053	2411	36.366,67 €	1.818,33 €	Privato	89F2AE0434
TOX	105022	328002141	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Comunità Casa Boselli	427.944,76	33.879,00	271.032,00	156039	2026000053	2411	32.265,71 €	1.613,29 €	Privato	89F2AE0434
TOX	105022	328002143	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Comunità IN & OUT	182.916,80	14.481,00	115.848,00	156039	2026000053	2411	13.791,43 €	689,57 €	Privato	89F2AE0434
TOX	111702	328002060	COOP. SOC. PROMOZIONE UMANA A.R.L.	Comunità Maria Assunta	927.423,32	73.421,00	587.368,00	156039	2026000053	2467	69.924,76 €	3.496,24 €	Privato	89F630592C
TOX	111702	328002216	COOP. SOC. PROMOZIONE UMANA A.R.L.	Comunità Maria Nascente	973.748,87	77.088,00	616.704,00	156039	2026000053	2467	73.417,14 €	3.670,86 €	Privato	89F630592C
CDI	690769	328002023	Coop. Sociale Arcobaleno Soc.Coop. a.r.l.	ARCOBALENO	144.331,57	11.426,00	91.408,00	156044	2026000057	11082	10.881,90 €	544,10 €	Privato	89F6598B78
CDD	690769	328002121	Coop. Sociale Arcobaleno Soc.Coop. a.r.l.	ARCOBALENO	192.632,18	15.250,00	122.000,00	156046	2026000059	11082	14.523,81 €	726,19 €	Privato	89F6598B78
RSA	690769	328002213	Coop. Sociale Arcobaleno Soc.Coop. a.r.l.	ARCOBALENO - SOLE	1.135.122,82	89.864,00	718.912,00	156035	2026000049	11082	85.584,76 €	4.279,24 €	Privato	89F6598B78
PAR	690769	328004860	Coop. Sociale Arcobaleno Soc.Coop. a.r.l.	ARCOBALENO - PLUS	798.405,30	63.207,00	505.656,00	156052	2026000065	11082	60.197,14 €	3.009,86 €	Privato	89F6598B78
RSA	690769	328039128	Coop. Sociale Arcobaleno Soc.Coop. a.r.l.	ARCOBALENO - LUNA	1.427.366,75	113.000,00	904.000,00	156035	2026000049	11082	107.619,05 €	5.380,95 €	Privato	89F6598B78
CDD	692144	328002050	Coop. Sociale Come Noi	DOPO DI NOI	394.446,43	31.227,00	249.816,00	156046	2026000059	9807	29.740,00 €	1.487,00 €	Privato	89F66886AA
RSD	692144	328002064	Coop. Sociale Come Noi	DOPO DI NOI	931.399,25	73.376,00	589.888,00	156048	2026000061	9807	70.224,76 €	3.511,24 €	Privato	89F66886AA
CSS	690713	328002092	Cooperatva Sociale Quadrifoglio	COMUNITA' ANNINA	112.561,84	8.911,00	71.288,00	156050	2026000062	22704	8.486,67 €	424,33 €		

CP-HOS	690790	328002069	Coopselios s.c.r.l. di Reggio Emilia	SAN FRANCESCO	936.368,32	74.129,00	593.032,00	157182	2026000077	5667	70.599,05 €	3.529,95 €	Privato	89F65E47B7
RSA	690790	328002075	Coopselios s.c.r.l. di Reggio Emilia	VILLA ELVIRA	600.076,24	47.506,00	380.048,00	156035	2026000049	5667	45.243,81 €	2.262,19 €	Privato	89F65E47B7
RSA	690790	328002174	Coopselios s.c.r.l. di Reggio Emilia	MONS. L. NOVARESE	888.158,29	70.313,00	562.504,00	156035	2026000049	5667	66.964,76 €	3.348,24 €	Privato	89F65E47B7
RSA	690790	328004830	Coopselios s.c.r.l. di Reggio Emilia	SAN FRANCESCO	845.654,75	66.948,00	535.584,00	156035	2026000049	5667	63.760,00 €	3.188,00 €	Privato	89F65E47B7
PAR	690790	328004830	Coopselios s.c.r.l. di Reggio Emilia	SAN FRANCESCO - Post Acuta	886.712,38	70.198,00	561.584,00	156052	2026000065	5667	66.855,24 €	3.342,76 €	Privato	89F65E47B7
CDI	690869	328002078	Croce di Malta s.r.l.	VILLA ANTEA	77.473,85	6.133,00	49.064,00	156044	2026000057	10938			Privato	89F66511AC
RSA	690869	328002122	Croce di Malta s.r.l.	La Certosa	1.964.217,07	155.501,00	1.244.008,00	156035	2026000049	10938			Privato	89F66511AC
RSA	690869	328002127	Croce di Malta s.r.l.	VILLA ANTEA	1.460.635,72	115.634,00	925.072,00	156035	2026000049	10938			Privato	89F66511AC
RSA	690869	328002199	Croce di Malta s.r.l.	LE TORRI	1.012.207,02	80.133,00	641.064,00	156035	2026000049	10938			Privato	89F66511AC
RSA	690869	328002227	Croce di Malta s.r.l.	SACRA FAMIGLIA	1.157.720,03	91.653,00	733.224,00	156035	2026000049	10938			Privato	89F66511AC
RSA	730824	328002165	Demetra srl	CASA DI RIPOSO DI MEZZANA BIGLI	327.270,18	25.909,00	207.272,00	156035	2026000049	20350			Privato	89F66E187F
TOX	111703	328002186	FAMIGLIA NUOVA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Comunità Gandina	429.102,26	33.971,00	271.768,00	156039	2026000053	3201	32.353,33 €	1.617,67 €	Privato	89F2AB50B9
RSA	690607	328002071	Fondazione Alceste Cortellona	CORTELLONA	940.542,43	74.460,00	595.680,00	156035	2026000049	6093			Privato	89EDAC7AEF
RSA	690657	328002035	Fondazione Bellini e Silva	OSPEDALE BELLINI	744.631,13	58.950,00	471.600,00	156035	2026000049	6109			Privato	89EDA9230
TOX	105108	328002009	FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO	CASA MIRIAM	179.332,64	14.197,00	113.576,00	156039	2026000053	22162			Privato	89E9A4E695
RSA	690665	328002193	Fondazione Casa Del Vecchio e del Fanciullo Italia	ITALIA VOCHIERI	929.454,14	73.582,00	588.656,00	156035	2026000049	6098			Privato	89F2AB725F
RSA	690786	328002154	Fondazione Casa di Riposo G. Delfinoni	G. DELFINONI	1.210.690,32	95.846,00	766.768,00	156035	2026000049	6180			Privato	89F2A9F8D
RSA	690530	328002173	Fondazione Coniugi Buzzonei Nigra	BUZZONI NIGRA	950.581,67	75.254,00	602.032,00	156035	2026000049	6107			Privato	89F2AB2E3B
RSA	690840	328002014	Fondazione Conte Franco Cella di Rivara - ETS	ARENA PO	1.597.414,66	126.462,00	1.011.696,00	156035	2026000049	2593			Privato	89F6623BB3
RSA	690840	328002020	Fondazione Conte Franco Cella di Rivara - ETS	FONDAZIONE CELLA	2.340.815,23	185.315,00	1.482.520,00	156035	2026000049	2593			Privato	89F6623BB3
RSA	690840	328002037	Fondazione Conte Franco Cella di Rivara - ETS	SACRO CUORE	374.668,74	29.661,00	237.288,00	156035	2026000049	2593			Privato	89F6623BB3
CDI	690840	328002070	Fondazione Conte Franco Cella di Rivara - ETS	VESCOVERA	242.011,74	19.159,00	153.272,00	156044	2026000057	2593			Privato	89F6623BB3
CP-HOS	690840	328002145	Fondazione Conte Franco Cella di Rivara - ETS	HOSPICE FONDAZIONE CELLA	999.773,76	79.149,00	633.192,00	157182	2026000077	2593			Privato	89F6623BB3
CSS	690840	328002146	Fondazione Conte Franco Cella di Rivara - ETS	VESCOVERA	141.547,57	11.206,00	89.648,00	156050	2026000062	2593			Privato	89F6623BB3
CDI	690840	328002158	Fondazione Conte Franco Cella di Rivara - ETS	ARENA PO	344.295,44	27.257,00	218.056,00	156044	2026000057	2593			Privato	89F6623BB3
CDI	690840	328002163	Fondazione Conte Franco Cella di Rivara - ETS	FONDAZIONE CELLA	241.481,08	19.117,00	152.936,00	156044	2026000057	2593			Privato	89F6623BB3
RSA	690430	328002074	Fondazione Cusani Visconti Onlus	CASA PROTETTA CUSANI VISCONTI	1.205.462,57	95.432,00	763.456,00	156035	2026000049	6179			Privato	89EDA99CA
RSA	690752	328002169	Fondazione Don Carlo Ferrandi ETS	DON FERRANDI	466.768,91	36.953,00	295.624,00	156035	2026000049	21334			Privato	89F2AADA1C
RSA	690451	328002104	Fondazione Don Carlo Gnocchi ETS	SANTA MARIA ALLE FONTI	678.911,77	53.747,00	429.976,00	156035	2026000049	7426			Privato	89F650A3D2
RSD	690451	328002220	Fondazione Don Carlo Gnocchi ETS	SANTA MARIA ALLE FONTI	1.655.508,55	131.061,00	1.048.488,00	156048	2026000061	7426			Privato	89F650A3D2
INT	690451	328030265	Fondazione Don Carlo Gnocchi ETS	SANTA MARIA ALLE FONTI	4.531.207,86	358.721,00	2.869.768,00	156038	2026000052	7426			Privato	89F650A3D2
RIA	690451	328030265	Fondazione Don Carlo Gnocchi ETS	SANTA MARIA ALLE FONTI	895.223,70	70.872,00	566.976,00	156038	2026000052	7426			Privato	89F650A3D2
RSA	690537	328002034	Fondazione Galtruccio	FONDAZIONE GALTRUCCO	710.649,84	56.260,00	450.080,00	156035	2026000049	6092			Privato	89EDA3D39
RSD	692552	328002083	Fondazione Genitori per l'autismo	CASCINA ROSSAGO	1.113.079,61	88.119,00	704.952,00	156048	2026000061	10635			Privato	89EDA4E2E0
RSD	691833	328002049	Fondazione Giuseppe Costantini Onlus	C.R.C.R.C. AIRONE	592.427,00	46.900,00	375.200,00	156048	2026000061	8131			Privato	89EDAB18C8
CDD	692068	328002068	Fondazione Il Tiglio ETS	IL TIGLIO	438.880,90	34.745,00	277.960,00	156046	2026000059	11330			Privato	89EDAB4F57
CDI	690667	328002065	Fondazione Istituzioni Riunite ETS	CDI MEDE	103.672,70	8.207,00	65.656,00	156044	2026000057	6090			Privato	89EDAEDA4B
RSA	690667	328002100	Fondazione Istituzioni Riunite ETS	CASA DI RIPOSO MEDE	2.008.744,45	159.026,00	1.272.208,00	156035	2026000049	6090			Privato	89EDAEDA4B
RSD	691832	328002119	Fondazione Maddalena Grassi	MARCO TEGGIA	875.586,96	69.317,00	554.536,00	156048	2026000061	11332			Privato	89EDAF728E
CDI	690606	328002159	Fondazione Marzotto Onlus di Valdagno	FONDAZIONE MARZOTTO	84.246,57	6.670,00	53.360,00	156044	2026000057	6073			Privato	89F6551E66
RSA	690606	328002191	Fondazione Marzotto Onlus di Valdagno	FONDAZIONE MARZOTTO	1.437.772,21	113.824,00	910.592,00	156035	2026000049	6073			Privato	89F6551E66
RSA	690788	328002046	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	DELLACA'	877.456,45	69.465,00	555.720,00	156035	2026000049	6096			Privato	89F65C7FC6
RSA	690788	328002140	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	VILLA ENRICA	1.186.053,33	93.896,00	751.168,00	156035	2026000049	6096			Privato	89F65C7FC6
RSA	690788	328002166	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	DON GENNARO	2.642.513,09	209.199,00	1.673.592,00	156035	2026000049	6096			Privato	89F65C7FC6
RSA	690788	328002167	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	CONIUGI LAVATELLI	1.072.539,14	84.909,00	679.272,00	156035	2026000049	6096			Privato	89F65C7FC6
RSA	690788	328002192	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	PADRE G. BALDUZZI	1.889.456,55	149.582,00	1.196.656,00	156035	2026000049	6096			Privato	89F65C7FC6
RSA	690538	328002153	Fondazione Ospedale Fagnani Galtruccio	OSPEDALE FAGNANI GALTRUCCO	962.694,07	76.213,00	609.704,00	156035	2026000049	10941			Privato	89F2A96722
CDI	690590	328002011	Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus	PENSIONATO SANNAZZARESE	70.474,93	5.579,00	44.632,00	156044	2026000057	6075			Privato	89F6541136
RSA	690590	328002149	Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus	PENSIONATO SANNAZZARESE	981.044,04	77.666,00	621.328,00	156035	2026000049	6075			Privato	89F6541136
RSA	690477	328002073	Fondazione Pietro ed Eulalia Barbieri	EULALIA BARBIERI	1.072.237,44	84.885,00	679.080,00	156035	2026000049	6105			Privato	89EDACDFE1
RSA	690529	328002226	Fondazione PIO Istituto Adalina Nigra ETS	ADELINA NIGRA	1.418.813,90	112.323,00	898.584,00	156035	2026000049	6076			Privato	89F2ABF8F7
RSA	690659	328002195	Fondazione PIO Istituto Famiglia Ing. Sassi ETS	ING. E. SASSI	1.706.290,39	135.081,00	1.080.648,00	156035	2026000049	6181			Privato	89F2AB9405
RSA	690800	328002091	Fondazione Porta Spinola Arnaboldi	PORTA SPINOLA	1.589.735,51	125.854,00	1.006.832,00	156035	2026000049	1328			Privato	89EDA9E9FF
CONS	690480	328002031	Fondazione SAN GERMANO ETS	Consulterio Familiare Oltre	171.134,79	13.548,00	108.384,00	156051	2026000063	3328			Privato	89F651B1DA
CDI	690480	328002048	Fondazione SAN GERMANO ETS	SAN GERMANO	118.279,30	9.364,00	74.912,00	156044	2026000057	3328			Privato	89F651B1DA
RSA	690480	328002054	Fondazione SAN GERMANO ETS	SAN GERMANO	1.906.992,41	150.970,00	1.207.760,00	156035	2026000049	3328			Privato	89F651B1DA
RSD	690480	328002130	Fondazione SAN GERMANO ETS	LA CASA DEGLI AMICI	1.740.988,60	137.828,00	1.102.624,00	156048	2026000061	3328			Privato	89F651B1DA
TOX	690480	328002217	Fondazione SAN GERMANO ETS	Comunità San Pietro	930.132,61	73.635,00	589.080,00	156039	2026000053	3328			Privato	89F651B1DA
RSA	690470	328002125	Fondazione SAN MARTINO ETS	SAN MARTINO	825.161,38	65.325,00	522.600,00	156035	2026000049	6088			Privato	89EDAFB5DA
RSA	691105	328002103	Fondazione Varni Agnetti ETS	VARNI AGNETTI	1.683.186,42	133.252,00	1.066.016,00	156035	2026000049	7759			Privato	89F666E998
RSA	691105	328002197	Fondazione Varni Agnetti ETS	VILLA DELLE ROSE	32.072,00	32.072,00	256.576,00	156035	2026000049	7759			Privato	89F666E998
CDI	691105	328002214	Fondazione Varni Agnetti ETS	VARNI AGNETTI	396.350,02	31.378,00	251.024,00	156044	2026000057	7759			Privato	89F666E998
RSA	137308	328002102	GRUPPO GHERON SRL	CASA DI RIPOSO CERVESINA	1.592.311,65	126.058,00	1.008.464,00	156035	2026000049	24999			Privato	89EDAF2E6A
CDD	691839	328002012	Il Fileremo ODV - ETS	Il Fileremo 2	208.925,60	16.540,00	132.320,00	156046	2026000059	20992			Privato	89F669D06A
CDD	691839	328002043	Il Fileremo ODV - ETS	Il Fileremo	197.464,97	15.633,00	125.064,00	156046	2026000059	20992			Privato	89F669D06A
RSA	690432	328002110	Il Focolare s.r.l.	LA TUA CASA	1.975.697,68	156.409,00	1.251.272,00	156035	2026000049	20999			Privato	89EDAF3F3D

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA**

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Via Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

ATTESTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la registrazione della variazione della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo Iniziale IVA compresa	Variazione IVA compresa	Importo finale IVA compresa	Impegno	Progetto
0000156035	Anticipi per prestaz RSA Private	2026	24.728.027,83	49.599.752,00	74.327.779,83	2026000049	//
0000156036	Anticipi per prestaz RSA Pubbliche	2026	5.327.972,94	10.415.864,00	15.743.836,94	2026000050	//
0000156037	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Pubblici	2026	3.810.306,39	7.702.568,00	11.512.874,39	2026000051	//
0000156038	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Privati	2026	2.498.673,73	5.015.792,00	7.514.465,73	2026000052	//
0000156039	Anticipi per prestaz TOX	2026	2.419.751,33	5.043.504,00	7.463.255,33	2026000053	//
0000156043	Anticipi per prestaz CDI Pubblici	2026	182.072,15	346.496,00	528.568,15	2026000055	//
0000156044	Anticipi per prestaz CDI Privati	2026	1.030.277,00	2.132.152,00	3.162.429,00	2026000057	//
0000156045	Anticipi per prestaz CDD Pubblici	2026	360.163,16	688.688,00	1.048.851,16	2026000058	//
0000156046	Anticipi per prestaz CDD Privati	2026	983.108,25	2.009.328,00	2.992.436,25	2026000059	//
0000156047	Anticipi per	2026	437.812,37	879.576,00	1.317.388,37	2026000060	//



	prestaz RSD Pubblici						
0000156048	Anticipi per prestaz RSD Privati	2026	3.160.036,40	6.316.112,00	9.476.148,40	2026000061	//
0000156050	Anticipi per prestaz CSS Private	2026	424.482,52	848.960,00	1.273.442,52	2026000062	//
0000156051	Anticipi per prestaz Consultori Familiari	2026	669.135,87	1.472.096,00	2.141.231,87	2026000063	//
0000156052	Anticipi per prestaz POST ACUTA	2026	535.197,35	1.067.240,00	1.602.437,35	2026000065	//
0000156053	Anticipi per prestaz POST ACUTA PUBBLICI	2026	238.519,88	480.192,00	718.711,88	2026000066	//
0000156054	Anticipi per prestaz ospedali di comunita' - asst	2026	282.329,75	1.055.216,00	1.337.545,75	2026000073	//
0000157083	Anticipi per acconti a CSGM (Comunità Socio Sanitaria Giustizia Minorile)	2026	199.728,00	399.456,00	599.184,00	2026000074	//
0000157180	Anticipi per CURE PALLIATIVE da ASST PV	2026	381.058,28	771.568,00	1.152.626,28	2026000075	//
0000157181	Anticipi per CURE PALLIATIVE da S.MATTEO PV	2026	307.551,92	629.136,00	936.687,92	2026000076	//
0000157182	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PRIVATI del territorio	2026	1.311.595,92	2.811.704,00	4.123.299,92	2026000077	//
0000157183	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PUBBLICI del territorio	2026	234.657,73	595.296,00	829.953,73	2026000078	//
0000156040	Anticipi per prestaz	2026	1.807.598,16	22.456,00	1.830.054,16	2026000054	//



	ADI/VOUCHER						
0000156041	Anticipi per prestaz RSA APERTA PRIVATI	2026	0,00	64.256,00	64.256,00	2026001896	//
0000157187	Anticipi per UCP DOM ASST	2026	0,00	26.520,00	26.520,00	2026001898	//
0000157186	Anticipi per ADI CDOM asst	2026	98.411,75	759.544,00	857.955,75	2026001862	//
0000157184	UCP - DOM	2026	824.719,04	0,00	824.719,00	2026000079	//

Il Direttore

SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

ROSARIA MARIA ROMINA CHESSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)